

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato A

MISURE CONTINGENTI 2024/2025 PER LA RIDUZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI IN ARIA AMBIENTE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA ZONA COSTIERA E VALLIVA

Articolo 1. Finalità

Il presente atto stabilisce le misure ed i provvedimenti contingenti da applicare, per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite di concentrazione degli inquinanti in aria ambiente, nelle zone urbane del territorio regionale a rischio di superamento dei suddetti limiti di normativa, cioè nelle zone urbane dei Comuni della zona COSTIERA E VALLIVA di cui alla DAALR 116/2014, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso, e ciò in attuazione del Piano di Azione di cui alla DACR 52/2007.

Articolo 2. Generalità

Natura giuridica dei provvedimenti che impongono le misure e sanzioni.

Le misure saranno attuate dai Comuni mediante ordinanze sindacali o atti equipollenti.

Le limitazioni della circolazione stradale, le misure inerenti alle attività produttive e quelle inerenti al riscaldamento degli edifici saranno imposte con ordinanze a tutela della salute, nonché di prevenzione dell'inquinamento e le eventuali violazioni saranno punite con le sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente.

I Sindaci chiederanno la collaborazione dei prefetti per l'adozione dei provvedimenti relativi alla limitazione della circolazione dei veicoli nei tratti di strada non comunali che attraversano i centri abitati.

I Sindaci dei Comuni non inclusi nella zona costiera e valliva di cui alla DAACR n. 116/2014 possono, con propria ordinanza e per motivate esigenze di tutela collettiva della salute pubblica, stabilire limitazioni sul territorio di competenza anche sulla scorta delle misure contenute nel presente atto.

Articolo 3. Durata

Le misure avranno durata dal 1 novembre 2024 al 15 aprile 2025.

Articolo 4. Luoghi di applicazione

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

I Sindaci dei Comuni inclusi nella zona costiera e valliva di cui alla DAALR 116/2014, nell'ambito delle ordinanze o atti equipollenti di cui all'articolo 2, individuano le aree del Comune di competenza in cui le misure trovano applicazione, tenuto conto dei seguenti criteri.

Le perimetrazioni devono interessare aree urbane:

- con rilevante flusso di traffico veicolare;
- con elevata densità abitativa;
- con flussi di traffico anche modesto, ma con discreta densità abitativa;
- ordinariamente percorse da traffico scarso, ma le cui strade potrebbero essere utilizzate come alternativa rispetto alle strade di cui ai punti precedenti;
- in cui sono presenti numerose attività produttive;
- in cui sono presenti attività produttive, anche non numerose, ma con elevato flusso emissivo;
- in cui, è conosciuto essere diffusa la combustione di biomassa solida come fonte di riscaldamento domestico.

Articolo 5. Misure relative alla limitazione della circolazione dei veicoli stradali

5.1. Divieto assoluto di circolazione per determinati veicoli a motore e casi di esclusione.

E' vietata la circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 1 (in vigore dal 30 giugno 2022) , Euro 2 (in vigore dal 1° gennaio 2023), Euro 3 (in vigore dal 1 gennaio 2024); tuttavia, ai sensi del D.M. 24/01/2022, i predetti veicoli sono esclusi dal divieto di circolazione se iscritti negli appositi registri quali veicoli di interesse storico e collezionistico, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009.

5.2. Giorni e fasce orarie.

Fasce orarie: è vietata la circolazione dei veicoli sotto specificati dalle ore 08:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle ore 18:30, nei giorni da lunedì a venerdì, esclusi i giorni di festività nazionale che vi ricadono.

5.3. Categorie di veicoli per i quali sono stabilite limitazioni alla circolazione su strada.

Fermo restando quanto stabilito nel precedente paragrafo 5.1,

- Autoveicoli ai sensi dell'art. 54 del d.lgs.285/1992 a motore diesel di omologazione ante Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3;
- Autoveicoli ai sensi dell'art. 54 del d.lgs.285/1992 a motore a benzina di omologazione ante Euro, Euro 1;
- Motoveicoli ai sensi dell'art. 53 del d.lgs.285/1992 con motore di omologazione ante Euro;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Ciclomotori ai sensi dell'art. 52 del d.lgs.285/1992 a motore termico di omologazione ante Euro;

Nell'eventualità che l'analisi dei dati della qualità dell'aria lo ritengano opportuno, le amministrazioni comunali, su indicazione del tavolo tecnico, potranno estendere le limitazioni alla circolazione anche ai veicoli a motore diesel di omologazione successiva all'Euro 3 e ai veicoli a motore a benzina di omologazione successiva all'Euro 1.

5.3.1. Eccezioni al divieto di circolazione.

Non sono soggetti alle limitazioni della circolazione di cui al presente articolo:

- veicoli delle forze di polizia;
- veicoli delle forze armate;
- veicoli sanitari e di soccorso (compresi: ambulanze ed automediche; veicoli dei medici in visita domiciliare; veicoli dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile, dei servizi tecnici degli Enti locali e dei servizi tecnici delle aziende che esercitano pubblici servizi (acqua, gas, energia elettrica, telefoni, igiene urbana, etc.), ma esclusi i veicoli delle imprese che eseguono lavori, forniture e servizi per i medesimi enti; autofunebri, carriattrezzi adibiti al soccorso stradale;
- veicoli diretti alle strutture sanitarie di tipo ospedaliero che trasportano pazienti, medicinali, plasma e altro per trasfusioni, organi da trapiantare, gas e materiali medicali, attrezzature, per i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza; veicoli che conducono al domicilio dei pazienti gas medicali, medicinali salvavita e attrezzature mediche salvavita, per i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza;
- veicoli al servizio delle persone invalide;
- veicoli elettrici, ibridi, a gas metano, GPL, idrogeno;
- veicoli dualfuel (con motore diesel) alimentati in parte a metano o GPL, eccettuati gli Euro 0 o ante Euro, a condizione che utilizzino effettivamente anche il metano o il GPL mentre attraversano i luoghi di applicazione.

Non sono consentite ulteriori eccezioni, neanche per il carico e scarico.

5.4. Permessi temporanei.

Ciascun Comune può concedere permessi temporanei di transito, in deroga alle limitazioni della circolazione previste nel suo territorio, per singoli veicoli individuati dalla targa, per consentire lo svolgimento di attività produttive ed esclusivamente per i veicoli commerciali da trasporto merci in dotazione ad imprese, e pertanto sono esclusi tutti gli altri veicoli a chiunque siano in dotazione, nonché i veicoli da trasporto merci non in dotazione ad imprese.

Articolo 6. Misure inerenti alle attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, agricole)

6.1. Giorni e fasce orarie.

Tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

6.2. Attività autorizzate.

Le attività produttive autorizzate alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 o della normativa previgente, dovranno ridurre le emissioni di polveri totali e di ossidi di azoto in modo tale da attenersi a limiti inferiori del 10% rispetto ai limiti autorizzati, salvo quelle autorizzate con limiti uguali od inferiori al 45% dei limiti nazionali.

Per limiti autorizzati si intendono le concentrazioni, nonché i flussi di massa per unità di tempo uguali od inferiori al giorno.

6.3. Combustione di biomasse per attività produttive di panificazione e ristorazione.

Per le attività produttive di panificazione e ristorazione è vietato utilizzare la combustione di biomasse legnose per la cottura dei cibi, in apparecchiature varie, salvo che tali apparecchiature siano dotate di idonei sistemi di abbattimento delle polveri sottili nei fumi, realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili.

6.4. Divieto di utilizzo di olio combustibile.

E' stabilito il divieto di utilizzo di olio combustibile.

Articolo 7. Misure relative al riscaldamento degli edifici pubblici e privati

7.1. Giorni e fasce orarie.

Le misure di limitazione relative al riscaldamento degli edifici pubblici e privati si applicano tutti i giorni della settimana, da lunedì a domenica, inclusi i giorni di festività nazionale che vi ricadono.

7.2. Impianti termici a biomassa solida.

Quando nell'unità immobiliare è presente e funzionante un altro tipo di riscaldamento autonomo o centralizzato, divieto di accensione degli impianti e dei singoli apparecchi termici a biomassa solida (legna, cippato, pellet, carbonella, etc.), inclusi i caminetti tradizionali aperti e quelli moderni chiusi, nonché di quelli a carbone fossile, utilizzati per il riscaldamento degli ambienti interni o solo per la produzione di acqua sanitaria, che abbiano una classe di qualità inferiore alla classe 3 stelle, così come individuata dal D.M. 7/11/2017, n. 186, ossia che abbiano prestazioni emissive inferiori a quelle stabilite dalla tabella 1 sottostante, estratta dall'Allegato 1 del citato D.M.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Classi di qualità per la certificazione dei generatori di calore
TABELLA 1. Classificazione dei generatori di calore

<i>Classe 5 stelle</i>					
<i>Tipo di generatore</i>	<i>PP (mg/Nm3)</i>	<i>COT (mg/Nm3)</i>	<i>NOx (mg/Nm3)</i>	<i>CO (mg/Nm3)</i>	<i>K (%)</i>
<i>Caminetti aperti</i>	25	35	100	650	85
<i>Camini chiusi, inserti a legna</i>	25	35	100	650	85
<i>Stufe a legna</i>	25	35	100	650	85
<i>Cucine a legna</i>	25	35	100	650	85
<i>Stufe ad accumulo</i>	25	35	100	650	85
<i>Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe</i>	15	10	100	250	88
<i>Caldaie</i>	15	5	150	30	88
<i>Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)</i>	10	5	120	25	92
<i>Classe 4 stelle</i>					
<i>Tipo di generatore</i>	<i>PP (mg/Nm3)</i>	<i>COT (mg/Nm3)</i>	<i>NOx (mg/Nm3)</i>	<i>CO (mg/Nm3)</i>	<i>K (%)</i>
<i>Caminetti aperti</i>	30	70	160	1250	77
<i>Camini chiusi, inserti a legna</i>	30	70	160	1250	77
<i>Stufe a legna</i>	30	70	160	1250	77
<i>Cucine a legna</i>	30	70	160	1250	77
<i>Stufe ad accumulo</i>	30	70	160	1000	77
<i>Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe</i>	20	35	160	250	87
<i>Caldaie</i>	20	10	150	200	87
<i>Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)</i>	15	10	130	100	91
<i>Classe 3 stelle</i>					
<i>Tipo di generatore</i>	<i>PP (mg/Nm3)</i>	<i>COT (mg/Nm3)</i>	<i>NOx (mg/Nm3)</i>	<i>CO (mg/Nm3)</i>	<i>K (%)</i>
<i>Caminetti aperti</i>	40	100	200	1500	75
<i>Camini chiusi, inserti a legna</i>	40	100	200	1500	75
<i>Stufe a legna</i>	40	100	200	1500	75
<i>Cucine a legna</i>	40	100	200	1500	75
<i>Stufe ad accumulo</i>	40	100	200	1250	75

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

<i>Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe</i>	30	50	200	364	85
<i>Caldaie</i>	30	15	150	364	85
<i>Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)</i>	20	15	145	250	90

7.2.1. Eccezioni

E' consentita la combustione di biomassa solida per la cottura domestica dei cibi.

7.2.2. Qualità del pellet

Per tutti gli impianti e gli apparecchi di cui è consentita l'accensione ai sensi dei commi precedenti, la qualità del pellet deve essere comprovata tramite certificazione della conformità alla norma UNI EN 14961-2 classe di qualità A1 del combustibile.

7.2.3. Ulteriori misure sugli impianti a biomassa solida

In considerazione dell'incidenza di questi impianti nella emissione di particolato in atmosfera, qualora le risultanze della valutazione della qualità dell'aria lo rendano necessario e/o opportuno, i Sindaci dei Comuni non inclusi nella zona costiera e valliva di cui alla DAACR n. 116/2014 con propria ordinanza e per motivate esigenze di tutela collettiva della salute pubblica possono disporre limitazioni all'utilizzo di apparecchi a biomassa solida utilizzati per il riscaldamento domestico.

Si ritiene inoltre opportuno, anche attraverso le campagne informative di cui al successivo art. 10, sensibilizzare la popolazione ad orientarsi, in caso di acquisto di un nuovo generatore di calore a biomassa solida, verso l'acquisto di apparecchi di classe 4 o 5, non escludendo che i provvedimenti futuri potrebbero disporre il divieto di utilizzo di apparecchi inferiori alla classe 4 stelle.

7.2.4. Manutenzione impianto

Per gli impianti o apparecchi installati negli anni solari precedenti, nell'anno solare in corso e prima dell'accensione stagionale, deve essere effettuata la manutenzione sull'impianto o sull'apparecchio e sulla canna fumaria, da parte di operatori qualificati e formati, con rilascio di apposito documento attestante l'operazione, cui sia allegata documentazione comprovante la qualificazione e formazione degli operatori.

7.3. Impianti ad olio combustibile.

Divieto di utilizzo di olio combustibile.

Gli impianti termici civili di cui al D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, art. 11 comma 10 dovevano essere adeguati entro il 1° settembre 2017.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Articolo 8. Misure integrative in situazioni di criticità

Nell'eventualità che le condizioni della qualità dell'aria risultino particolarmente critiche, i Comuni dovranno attuare, con le modalità previste dall' Articolo 2, una o più delle misure individuate nel seguente elenco:

1. domeniche ecologiche con connesso potenziamento trasporto pubblico ed eventuali convenzioni con taxi;
2. promozione di uno o più giornate di utilizzo gratuito del TPL;
3. estensione delle aree interessate alla limitazione della circolazione dei veicoli;
4. intensificazione del lavaggio delle strade, possibilmente utilizzando acqua non utilizzata per uso potabile;
5. estensione dell'orario di limitazione della circolazione dei veicoli;
6. estensione della limitazione alla circolazione ai veicoli diesel con motorizzazione euro 4 o successive;
7. intensificazione dei controlli. I proventi di eventuali contravvenzioni potranno essere destinati a campagne di sensibilizzazione della popolazione sulla riduzione delle emissioni;
8. riduzione della combustione degli scarti vegetali;
9. informazione e sensibilizzazione dei cittadini con incontri nei quartieri;
10. attenzione ai consumi energetici concentrandoli nelle fasce non di punta;
11. promozione dell'uso della bicicletta e dei monopattini elettrici e del bikesharing, anche elettrico;
12. promozione dell'uso del trasporto pubblico;
13. riduzione della velocità dei veicoli in ambito urbano;
14. riduzione delle temperature di riscaldamento degli edifici pubblici e privati.

Le misure dovranno essere attuate, di norma, a seguito di 5 giorni consecutivi del superamento del valore limite della media giornaliera per le polveri sottili PM₁₀, stabilito in 50 µg/m³ e, comunque, non oltre il superamento di tale limite per 7 giorni consecutivi.

Nell'eventualità che l'ulteriore aggravarsi della situazione lo ritenga opportuno, questo intervallo temporale potrà essere ridotto dal tavolo tecnico.

ARPAM, in qualità di ente gestore della rete, monitora l'evolversi della situazione della qualità dell'aria e avvisa prontamente i Comuni e il tavolo tecnico di cui all'art. 9 dell'avvenuto superamento del valore limite giornaliero per le polveri sottili PM₁₀ per tre giorni consecutivi e seguenti.

Gli avvisi di cui al punto precedente saranno inviati dall'ARPAM agli indirizzi di posta elettronica di cui allo specifico elenco agli atti dell'ufficio regionale referente per la qualità dell'aria.

Le misure integrative potranno essere attuate anche se, su indicazioni del tavolo tecnico, si raggiungerà un numero complessivo elevato di superamenti, nel corso dell'anno solare, del suddetto valore limite.

Articolo 9. Tavolo Tecnico

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il Tavolo Tecnico di verifica e monitoraggio, costituito con DGR 1755/2010, e composto dai rappresentanti di Regione Marche UPI Marche, ANCI Marche, con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPAM, è preposto a:

- valutare la qualità dell'aria ambiente, anche confrontando i dati di monitoraggio relativi a periodi simili nei diversi anni;
- valutare l'efficacia dell'attuazione delle misure di cui al presente provvedimento;
- elaborare e valutare le eventuali modifiche e integrazioni, al fine del rispetto degli obiettivi di qualità dell'aria ambiente;
- elaborare i provvedimenti eventualmente necessari per l'autunno-inverno 2025/2026;
- provvedere a quant'altro necessario od opportuno, a livello tecnico, per perseguire i fini contingenti del presente provvedimento.

Articolo 10. Comunicazione al pubblico

La Regione e i Comuni interessati dai provvedimenti del presente atto devono predisporre, sui propri siti web istituzionali, un'efficace campagna di informazione della popolazione, sulle caratteristiche e gli effetti sulla salute da parte degli inquinanti atmosferici, in particolare del particolato PM₁₀ e degli ossidi di azoto NO_x, sui dati relativi all'inquinamento atmosferico, sulle tendenze evolutive legate alla meteorologia e, soprattutto, sui provvedimenti di limitazione da adottare ed adottati.

Articolo 11. Cofinanziamento e contributi per l'applicazione delle misure

La Regione Marche, in relazione alle somme eventualmente rese disponibili, fra cui dell'accordo di programma con il Ministero dell'Ambiente e della Transizione Ecologica di cui alla DGR 1514/2022, prevede di finanziare la campagna di informazione di cui al punto precedente, di finanziare una campagna di sensibilizzazione per l'installazione di nuovi apparecchi a biomassa con una classe di qualità non inferiore alle 4 stelle, nonché di concedere ulteriori contributi ritenuti utili ai fini del miglioramento della qualità dell'aria.